

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva - Ricorso per cassazione proposto da società ricorrente diversa da quella che la rappresentava nel giudizio di merito - Intervenuta incorporazione della rappresentante nella ricorrente - Ammissibilità - Produzione dell'atto di fusione - Necessità - Esclusione. Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad processum In genere.

Non è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da società titolare dei diritti di cui si controverte, legittimata a stare ed a resistere in giudizio anche in sede di legittimità, a prescindere dalla circostanza dell'avvenuta incorporazione della società che l'aveva rappresentata nel giudizio di merito, della quale, di conseguenza, non è necessaria la prova mediante produzione documentale dell'atto di fusione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2496 del 03/02/2021 (Rv. 660546 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2501](#), [Cod Civ art 2504](#), [Cod Civ art 2504 2](#), [Cod Proc Civ art 360 1](#), [Cod Proc Civ art 372](#)